



TRIBUNALE DI SIRACUSA
Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Il G.E.,

Sciogliendo la riserva che precede;

vista l'opposizione ex art. 619 c.p.c. depositata da Micale Carmelo;

vista l'istanza di riduzione del pignoramento depositata da Tarascio Maria Concetta;

vista la relazione di stima depositata in atti con riguardo a tutti gli immobili pignorati nelle procedure riunite;

viste le note depositate dalle parti;

ritenuto che con riguardo all'istanza di sospensione dell'esecuzione formulata dal terzo Micale Carmelo relativamente agli immobili pignorati di cui all'atto di compravendita stipulato con l'esecutata ma trascritto dopo il pignoramento, la stessa non appare meritevole di accoglimento sebbene i creditori, anche se solo in via subordinata, hanno chiesto differirsi la vendita di detti terreni all'esito della vendita degli altri immobili che potrebbero soddisfare le ragioni creditorie;

ritenuto che deve provvedersi sulle spese di questa fase di giudizio, in ragione dell'attitudine del provvedimento di definizione della fase sommaria ad acquisire il valore di provvedimento definitivo sul processo qualora non venga introdotto nel termine concesso il giudizio di merito (in questo senso Cass. Civ. n.22033/2011);

ritenuto che appaiono sussistere i presupposti per la compensazione delle spese della fase sommaria, sebbene rigettata l'istanza di sospensione, alla luce delle conclusioni delle parti creditrici;

ritenuto che l'istanza di riduzione per come formulata dall'esecutata non possa accogliersi, (anche alla luce di quanto sopra detto per l'esclusione, allo stato, degli immobili rivendicati da Micale Carmelo), stante le ragioni di credito dei creditori che si sommano ad esborsi considerevoli, stimabili sia in funzione dell'espletamento della vendita forzosa, che con riferimento alla gestione attiva della custodia, indispensabile alla salvaguardia degli interessi del ceto creditorio avuto riguardo al compendio immobiliare, tenuto conto degli eventuali ribassi in caso di aste deserte nell'ambito di un mercato immobiliare in situazione di stagnazione;

ritenuto pertanto che non appaiono sussistere i presupposti per l'invocata riduzione del pignoramento ai sensi dell'art. 496 c.p.c. né per la sospensione dell'esecuzione richiesta dall'opponente, sebbene possa accogliersi l'istanza di posticipare la vendita dei detti terreni;

rilevato che risulta essere stato nominato il Professionista delegato e Custode nella procedura esecutiva n. 158/2018 R.G. e che possa estendersi la delega e la custodia anche agli immobili di cui alla procedura riunita;

rilevato che con riguardo all'immobile in Florida, che costituisce l'abitazione della debitrice, vige la sospensione ex lege di cui all'art. 54 ter del D.L. 18/2020 come convertito nella L. 27/2020 e successivamente prorogato;

p.q.m.



rigetta l'istanza di riduzione del pignoramento proposta da Tarascio Maria Concetta e l'istanza di sospensione della procedura proposta da Micale Carmelo.

fissa termine perentorio fino al 31.03.2021 per l'instaurazione del giudizio di merito sull'opposizione, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire previsti dall'art. 163-bis c.p.c., ridotti alla metà.

Estende la delega conferita al Professionista delegato già nominato nella procedura esecutiva n. 158/2018 anche alla procedura riunita.

Estende la Custodia già conferita al Custode nominato nella procedura n. 158/2018 R.G. anche agli immobili di cui alla procedura riunita.

Dispone procedersi alla vendita di tutti gli immobili pignorati ad esclusione, allo stato, della casa di abitazione dell'esecutata, per cui vige la sospensione, e degli immobili di cui all'opposizione di Micale Carmelo.

Rimette gli atti al Professionista delegato e Custode, con termine di giorni trenta per il deposito di una relazione sulle operazioni delegate e sulla custodia.

Si comunichi.

Siracusa, 28/11/2020

Il G.E.

Dott.ssa Concita Cultrera

